

Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3, comma 94 legge finanziaria 2008

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

Accordo Provincia - CGIL-CISL-UIL Frosinone

*Piano per la progressiva stabilizzazione di tutte le fattispecie di personale precario avente titolo, ivi compresa quella di lavoratore socialmente, della Provincia di Frosinone
2008-2010*

Il giorno 17 giugno 2008, alle ore 11 00 a Frosinone presso la sede della Provincia, ha avuto luogo l'incontro tra l'**Amministrazione Provinciale**, rappresentata da:

Presidente della Provincia, Francesco Scalia

Assessore Colicchia Emiliano

Assessore Costanzo Simone

Assessore Pittiglio Carlo

Assessore Simone Celi ARTINO

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

CGIL: Segretario Generale, Domenico De Santis

CISL: Segretario Generale, Piero Maceroni

UIL: Segretario Generale, Gabriele Stamegna

**LE PARTI CONVENGONO
SUL PRESENTE ACCORDO CHE DEFINISCE LE LINEE GUIDA DEL:**

**PIANO PER LA PROGRESSIVA STABILIZZAZIONE DI TUTTE LE FATTISPECIE DI
PERSONALE PRECARIO AVENTE TITOLO, IVI COMPRESA QUELLA DI
LAVORATORE SOCIALMENTE, DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
2008-2010**

QUADRO NORMATIVO

Contesto generale di riferimento

L'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno del personale; tale obbligo è ribadito, anche, dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001 (T.U. sul Pubblico Impiego) e dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3, comma 94 legge finanziaria 2008

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

La programmazione triennale del fabbisogno del personale deve tener conto, altresì, dell'esigenza di rispettare le quote di riserva di cui alla legge 12.3.99 n. 68 e successive modificazioni (art. 91, comma 1, del TUOEL). In detta programmazione va inserita anche la previsione dei posti assegnati per le procedure selettive relative alle progressioni verticali del personale interno, ai sensi degli articoli 35 e 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 4 del CCNL 31.03.1999.

Sempre secondo l'art. 91, comma 2, del TUOEL (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) gli enti locali "programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale.....per quanto applicabili".

La rideterminazione del fabbisogno del personale per gli anni 2008/2010 deve essere effettuata in stretta aderenza agli strumenti di programmazione finanziaria degli enti locali: Bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010 (art. 91, comma 1 del D.Lgs. del 18.8. 2000 n.267).

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: "La Giunta, sentiti i dirigenti e previa informativa alle organizzazioni sindacali, provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per assicurare funzionalità, ottimizzazione delle risorse e contenimento della spesa di personale".

Finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006, n. 296)

La Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), in merito alle spese di personale, per gli Enti soggetti al patto di stabilità:

- pur non avendo mantenuto lo specifico limite di riduzione dell'1%, in vigore nell'anno precedente, pone, quale principio generale, quello della "riduzione delle spese di personale", "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica" (art. 1, comma 557);
- inoltre ricomprende tali spese nei parametri del calcolo per il rispetto del patto di stabilità (art. 1, comma 676 e seguenti); spese che concorrono, quindi, al raggiungimento del miglioramento del saldo finanziario (reintrodotto da questo anno in luogo del rigido vincolo di contenimento delle spese, in vigore nel 2006).

La medesima legge finanziaria, fermo rimanendo il rispetto dei limiti indicati in precedenza, ha disapplicato la normativa che imponeva limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

La richiamata legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), al comma 558 dell'articolo unico, ha previsto la possibilità di assumere a tempo indeterminato, e quindi "stabilizzare", il personale precario alle dipendenze degli Enti Locali.

Detto comma 558 recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive".

*Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3,
comma 94 legge finanziaria 2008*

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

In base alla normativa, detta stabilizzazione riguarda tipologie di lavoratori che abbiano - o abbiano avuto - un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, eccezion fatta per i lavoratori socialmente utili che, come noto, non hanno un rapporto di lavoro di natura subordinata con l'Ente, e che possono essere stabilizzati se posseggono i requisiti su esposti.

Inoltre i commi da 417 a 419 dell'art. 1 della medesima legge finanziaria n. 296/2006 prevedono, rispettivamente:

- 1) l'istituzione di un apposito fondo per la stabilizzazione di personale non a tempo indeterminato, a cui possono attingere tutte le P.A.
- 2) l'emanazione, entro il 30.04.2007, di un apposito DPCM, con il quale saranno fissati:
 - i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse alle P.A. che ne facciano richiesta;
 - i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione;
 - le relative modalità di selezione.
- 3) il divieto di ricorrere "a nuovi rapporti di lavoro precario", per i 5 anni successivi, per le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano il citato fondo, con conseguente responsabilità patrimoniale in caso di inosservanza;

Il comma 417, al dichiarato fine di concorrere alla trasformazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, istituisce uno speciale «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici», destinato, mediante «piani straordinari» alla conversione in rapporti a tempo indeterminato di quelli intercorrenti con personale «già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato». Il procedimento per la realizzazione di questi piani straordinari è disciplinato nel comma 418, il quale affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 aprile 2007 (ora marzo 2008), la determinazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, nonché, in particolare, la fissazione dei «requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione». Il comma 420 autorizza, a tale scopo, la spesa di 5 milioni di euro a decorrere da quest'anno e contempla risorse aggiuntive, non direttamente quantificate, rinvenienti da risparmi di interessi sul debito pubblico e da altre fonti. Alle misure di stabilizzazione si accompagnano le previsioni del comma 419, teso ad evitare il formarsi di nuova instabilità lavorativa, facendo divieto alle amministrazioni destinatarie delle risorse del fondo di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse risorse; divieto la cui inosservanza non determina, tuttavia, la nullità dei relativi rapporti, come previsto in via generale per la stessa materia dei rapporti c.d. flessibili dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ma comporta la responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.

La Finanziaria 2008, prevede che entro il termine ordinatorio del 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

- a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3, comma 94 legge finanziaria 2008

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 7, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 7, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 7, lettera b).

Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007, n. 244)

La legge finanziaria per l'anno 2007, aveva previsto la possibilità di procedere alla "stabilizzazione di personale" cioè la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale precario alle dipendenze delle amministrazioni.

Tale stabilizzazione poteva essere effettuata nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita nella medesima legge finanziaria, con il rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e con l'osservanza del principio dell'accesso tramite procedure selettive di tipo concorsuale, posto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, e in ossequio a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione. Con la conseguenza che qualora occorresse procedere alla stabilizzazione di personale che non avesse sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale", la stabilizzazione sarebbe stata subordinata al superamento di tali procedure a tal fine disposte dalle amministrazioni che avrebbero assunto definitivamente tali dipendenti.

Relativamente alle modalità con cui si giungeva alla stipula del contratto a tempo indeterminato, il legislatore, quindi, individuava due percorsi per la stabilizzazione.

Nel caso in cui i dipendenti erano stati assunti mediante "procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge" era possibile una conversione del rapporto di lavoro "automatica", ossia senza ulteriori prove concorsuali; se però l'Ente si trovava nella situazione per cui i posti da ricoprire fossero inferiori al numero di precari da stabilizzare, avrebbe dovuto comunque individuare dei meccanismi di selezione, del personale precario stesso, tali da permettere all'Ente di selezionare i dipendenti che sarebbero stati stabilizzati andando a ricoprire in maniera stabile i posti vacanti.

In tutti gli altri casi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione, alle iniziative di stabilizzazione si sarebbe provveduto "previo espletamento di prove selettive".

La nuova normativa continua a perseguire l'obiettivo del progressivo e definitivo assorbimento del precariato, ribadisce in via prioritaria il principio inviolabile dell'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, tenuto conto che il personale interessato alle stabilizzazioni è entrato a far parte della dotazione dell'ente senza aver superato alcuna selezione.

Ai sensi della L. n. 296/2006, il requisito imprescindibile per poter essere stabilizzati era l'avere - o l'avere avuto - un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente. - Il processo di stabilizzazione riguardava sia il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato, che aveva maturato il requisito di tre anni anche non continuativi di servizio complessivi alla data di entrata in vigore della legge medesima; sia quello che li avrebbe maturati anche dopo l'entrata in vigore della legge in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006; oppure non più in servizio ma che avesse maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge.

La legge 24.12.2007, n. 244, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata su (G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n 285) mantiene ferme la procedura ed i requisiti richiesti, così come previsti nella vecchia finanziaria, ma estende l'ambito di utilizzazione dell'istituto della stabilizzazione.

Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3, comma 94 legge finanziaria 2008

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

In primo luogo si realizza una prima forma di ampliamento della categoria dei dipendenti che possono essere stabilizzati laddove viene spostato al 28 settembre 2007 il termine entro cui matura l'anzianità triennale quale requisito minimo richiesto.

Viene inoltre previsto che le amministrazioni, nelle more delle procedure di stabilizzazione, devono prorogare il rapporto di lavoro con il personale che si decide di stabilizzare.

Viene inoltre prevista la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche sentite le organizzazioni sindacali, di piani per la progressiva stabilizzazione dei precari da adottare entro il termine ordinatorio del 30 aprile 2008 (cfr. Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 5 del 18.04.2008, secondo cui: "Il disposto di cui all'art. 94, art. 3, della legge finanziaria 2008 prevede che le amministrazioni debbano adottare la programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010 entro il 30 aprile 2008. Il termine non ha un carattere perentorio, tuttavia si richiama l'attenzione sulla necessità di operare una tempestiva programmazione delle scelte assunzionali per consentire una più razionale, corretta ed oculata gestione delle risorse a disposizione"), con la redazione di graduatorie, sulla base delle quali si procederà alle stabilizzazioni nel corso del triennio 2008/2010, che terranno conto dell'anzianità maturata.

Situazione attuale dell'Ente

La dotazione organica complessiva dell'Ente (allegata alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 409 del 28.12.2006) è stata rideterminata con una riduzione del 5% del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004 ai sensi del comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 311 del 2004 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.02.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3.03.2006.

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 233 del 20.07.2007, a seguito del trasferimento delle competenze urbanistiche dalla Regione Lazio alla Provincia di Frosinone, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 409 del 28.12.2006 e si è proceduto alla integrazione della dotazione organica complessiva dell'Ente.

In tale dotazione è previsto un organico complessivo di n. 1005 unità e rispetto a tale previsione il personale in servizio risulta definito in sole 476 unità (alla data del 20.07.2007).

Con l'attuale situazione del personale in servizio, risultano ampiamente rispettate le quote di riserva di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 e successive modificazioni; pertanto nella programmazione del fabbisogno di personale non è necessario tener conto di tali esigenze.

Con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 97 del 29.03.2007, recante: "Linee guida per la formulazione del programma del Fabbisogno di Personale 2007/2009", si è inteso procedere alla formulazione di linee guida per la formulazione del Programma per il Fabbisogno del Personale - Triennio 2007/2009;

In base alla citata deliberazione di Giunta Provinciale n. 97/2007, l'Ente ha espresso la volontà:

- di utilizzare nella maniera più ampia possibile le opportunità offerte dalla recente normativa finanziaria (legge n. 296/2006) per procedere, nel rispetto dei limiti imposti dalla medesima legge e dalla dotazione organica e con la necessaria gradualità, anche in riferimento al maturare dei prescritti requisiti, alla stabilizzazione di tutte le fattispecie di personale precario avente titolo, ivi compresa quella di lavoratore socialmente utile, attraverso l'approvazione di un piano complessivo che tenga conto di tutte le esigenze, non appena intervenuti i necessari chiarimenti dall'emanando DPCM di cui all'art. 1, comma 418, della legge n. 296/2006;

- di procedere inizialmente, nelle more dell'emanazione del citato DPCM, alla stabilizzazione del personale a tempo determinato per il quale non sussista alcun dubbio interpretativo circa l'applicabilità della normativa di cui all'art. 1, comma 558 e per il quale sussistano i seguenti requisiti:

*Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3,
comma 94 legge finanziaria 2008*

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

- personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006;
 - personale assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale;
- di effettuare le su indicate stabilizzazioni esclusivamente entro i limiti delle risorse già presenti in bilancio e destinate a finanziare i rapporti a tempo determinato che vengono convertiti a tempo indeterminato;
- di procedere alle stabilizzazioni mediante assunzioni a tempo indeterminato, in presenza di posti vacanti nella dotazione organica, con inquadramento nella categoria professionale e con rapporto a tempo pieno o parziale, corrispondenti al rapporto di lavoro già in essere;
- di dare atto che il piano di stabilizzazione sarà inserito all'interno del complessivo programma per il fabbisogno di personale.

L'ultima formulazione organica del programma triennale del fabbisogno di personale è quello disposto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 121 del 17.04.2007, con la quale è stato approvato il "Programma del Fabbisogno di Personale - Triennio 2007/2009. Attuazione Deliberazione di Giunta Provinciale n. 97 del 29.03.2007", ulteriormente modificata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 177 del 29.05.2007, recante: "Integrazione Deliberazione di G.P. n.121/2007 concernente la programmazione del fabbisogno di personale 2007/2009", e con deliberazione di Giunta Provinciale n. 277 del 4.09.2007, ad oggetto: "Programma del fabbisogno di personale - Triennio 2007/2009. Ulteriori integrazioni", che conferma le previsioni contenute nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 82 del 09.03.2006, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al programma per il fabbisogno del personale (Deliberazione di G.P. n. 325 del 19.09.2005) conseguenti al DPCM 15.02.2006 - Triennio 2005/2007";

Questa Amministrazione ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2007.

Per approntare il Programma, entro i limiti previsti per le spese di personale e per il rispetto del patto di stabilità, deve farsi necessariamente riferimento alle spese già destinate in bilancio (es. tempo determinato) ed alle risorse rese disponibili dalle cessazioni dei rapporti di lavoro.

Nel corso del 2007 sono cessati dal servizio n. 11 unità (per un risparmio complessivo sulle spese di personale di euro 237.887,90); numero pressoché analogo alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti.

Stabilizzazione lavoratori a tempo determinato

Le Parti prendono atto che:

entro marzo 2009 si procederà, solo sulla base di specifici orientamenti interpretativi espressi da vari ed autorevoli Organi, e in previsione delle disposizioni che saranno contenute nell'emanando DPCM di cui all'art. 1, comma 418, della legge n. 296/2006, alla stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 558 della Finanziaria 2007, di n. 4 unità attualmente in servizio presso l'Ente, previo percorso selettivo

Lsu: stabilizzazione in categoria A e part time di tutti i soggetti utilizzati

La stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili è espressamente consentita, dall'art. 1, comma 558, della legge 27.12.2006, n. 296 in riferimento al comma 1156, lettera f), relativo ai "soggetti collocati in attività socialmente utili", che pertanto rientrano nelle fattispecie dei lavoratori precari che possono essere inseriti nei programmi di stabilizzazione.

I soggetti collocati in attività socialmente utili presso la Provincia di Frosinone ammontano a n. 165 unità.

*Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3,
comma 94 legge finanziaria 2008*

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

- personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006;
 - personale assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale;
- di effettuare le su indicate stabilizzazioni esclusivamente entro i limiti delle risorse già presenti in bilancio e destinate a finanziare i rapporti a tempo determinato che vengono convertiti a tempo indeterminato;
- di procedere alle stabilizzazioni mediante assunzioni a tempo indeterminato, in presenza di posti vacanti nella dotazione organica, con inquadramento nella categoria professionale e con rapporto a tempo pieno o parziale, corrispondenti al rapporto di lavoro già in essere;
- di dare atto che il piano di stabilizzazione sarà inserito all'interno del complessivo programma per il fabbisogno di personale.

L'ultima formulazione organica del programma triennale del fabbisogno di personale è quello disposto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 121 del 17.04.2007, con la quale è stato approvato il "Programma del Fabbisogno di Personale - Triennio 2007/2009. Attuazione Deliberazione di Giunta Provinciale n. 97 del 29.03.2007", ulteriormente modificata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 177 del 29.05.2007, recante: "Integrazione Deliberazione di G.P. n.121/2007 concernente la programmazione del fabbisogno di personale 2007/2009", e con deliberazione di Giunta Provinciale n. 277 del 4.09.2007, ad oggetto: "Programma del fabbisogno di personale - Triennio 2007/2009. Ulteriori integrazioni", che conferma le previsioni contenute nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 82 del 09.03.2006, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al programma per il fabbisogno del personale (Deliberazione di G.P. n. 325 del 19.09.2005) conseguenti al DPCM 15.02.2006 - Triennio 2005/2007";

Questa Amministrazione ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2007.

Per approntare il Programma, entro i limiti previsti per le spese di personale e per il rispetto del patto di stabilità, deve farsi necessariamente riferimento alle spese già destinate in bilancio (es. tempo determinato) ed alle risorse rese disponibili dalle cessazioni dei rapporti di lavoro.

Nel corso del 2007 sono cessati dal servizio n. 11 unità (per un risparmio complessivo sulle spese di personale di euro 237.887,90); numero pressoché analogo alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti.

Stabilizzazione lavoratori a tempo determinato

Le Parti prendono atto che:

entro marzo 2009 si procederà, solo sulla base di specifici orientamenti interpretativi espressi da vari ed autorevoli Organi, e in previsione delle disposizioni che saranno contenute nell'emanando DPCM di cui all'art. 1, comma 418, della legge n. 296/2006, alla stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 558 della Finanziaria 2007, di n. 4 unità attualmente in servizio presso l'Ente, previo percorso selettivo

Lsu: stabilizzazione in categoria A e part time di tutti i soggetti utilizzati

La stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili è espressamente consentita, dall'art. 1, comma 558, della legge 27.12.2006, n. 296 in riferimento al comma 1156, lettera f), relativo ai "soggetti collocati in attività socialmente utili", che pertanto rientrano nelle fattispecie dei lavoratori precari che possono essere inseriti nei programmi di stabilizzazione.

I soggetti collocati in attività socialmente utili presso la Provincia di Frosinone ammontano a n. 165 unità.

Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3, comma 94 legge finanziaria 2008

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL

L'Ente intende utilizzare nella maniera più ampia possibile le opportunità offerte dalla recente normativa finanziaria (legge n. 296/2006) per procedere, nel rispetto dei limiti imposti dalla medesima legge e dalla dotazione organica e con la necessaria gradualità, anche in riferimento al maturare dei prescritti requisiti, alla stabilizzazione di tutte le fattispecie di personale precario avente titolo, ivi compresa quella di lavoratore socialmente utile.


Quota parte dei LSU/LPU interessati alla stabilizzazione sarà assorbita sulla base dell'Accordo tra ASL e Organizzazioni Sindacali del 22.04.2008, secondo cui viene previsto un percorso di stabilizzazione che potrebbe riguardare circa n. 50 unità attualmente assegnate alla Provincia di Frosinone, che hanno prestato servizio presso la suddetta ASL in possesso dei requisiti di cui al citato accordo.

Con deliberazione di giunta provinciale n. 38 del 6.02.2008, ad oggetto: "Programma fabbisogno personale 2007/2009 - Attuazioni", si è deliberato di procedere, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 3, del regolamento per le assunzioni della Provincia di Frosinone, alla assunzione di n. 4 soggetti collocati in attività socialmente utili presso questo Ente per la copertura di posti con il profilo di autista (cat. B) in regime di part-time, tramite procedure selettive.

In esecuzione della deliberazione di giunta provinciale n. 197 del 18.05.04, con cui si approvava l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla progettazione, organizzazione e gestione del servizio di controllo degli impianti termici ai sensi della Legge 10/91, D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99 e si disponeva l'affidamento dell'appalto mediante pubblico incanto e della deliberazione di giunta provinciale n. 70 del 3.03.2005, ad oggetto: "Riapprovazione capitolato speciale d'appalto per la progettazione, organizzazione e gestione servizio di controllo degli impianti termici. L. 10/91, DPR 412/93 e successive modifiche e integrazioni", con determinazione dirigenziale n. 7 del 4.01.2007, recante: "Progettazione, organizzazione e gestione del servizio relativo al controllo degli impianti termici. Aggiudicazione definitiva", si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del servizio per la progettazione, organizzazione e gestione servizio di controllo degli impianti termici ai sensi delle Legge 10/91 e D.P.R. 412/93 e D.P.R. n. 551/99 alle condizioni riportate nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta risultante aggiudicataria e che prevedono, tra l'altro, l'assunzione a tempo parziale (h. 18 ore settimanali) e indeterminato di n. 31 unità tra soggetti collocati in attività socialmente utili presso questo Ente (cfr. Elementi tecnici capitolato speciale - punto 2).

Preso atto che hanno manifestato la disponibilità ad essere selezionati dalla suddetta Società solo n. 9 unità, la Provincia procederà, in accordo con Organizzazioni Sindacali e la Società, ad autorizzare la assunzione per n. 18/19 unità a 30 ore settimanali.

La Provincia intende procedere all'affidamento alla Frosinone Multiservizi Spa del supporto amministrativo e operativo alla gestione di servizi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e regionali, dei servizi di pulizia degli immobili dell'Ente, e dei Servizi amministrativi connessi, dei servizi amministrativi riferiti a funzioni ed adempimenti istituzionali della provincia nei settori dell'ambiente, della viabilità e lavori pubblici, dei trasporti e dell'applicazione di normative comunitarie nonché connessi con le attività dell'autoparco provinciale, anche per le finalità di cui all'art. 3, comma 94, della Finanziaria 2008, al fine della progressiva stabilizzazione del proprio personale precario avente titolo, ivi compresa quella di lavoratore socialmente utile e di altri soggetti utilizzati dalla Provincia attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (cfr. Finanziaria 2007, art. 1, comma 417).



Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3, comma 94 legge finanziaria 2008

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

Il numero delle assunzioni dovrà essere coerente con i servizi affidati, sulla base di uno specifico piano tecnico finanziario.

Le assunzioni con la Frosinone Multiservizi Spa saranno a tempo indeterminato e a 30 ore settimanali.

La Provincia di Frosinone, qualora con le modalità di cui sopra non si riesca a procedere alla complessiva stabilizzazione del personale precario I.SU/LPU dell'Ente, **procederà entro il 30.03.2009 alla stabilizzazione nei ruoli organici dell'Ente del personale rimanente a tempo indeterminato (cat. A) e a 18 ore settimanali.**

Somministrazione di lavoro

Con l'ordine del giorno del Senato, formulato in data 27.02.2008 ed accolto dal Governo, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, è stato espresso l'orientamento che la disciplina dettata dall'art. 3636 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificata dalla Finanziaria 2008, debba riguardare, in ossequio alla ratio sottesa, soltanto i contratti di lavoro stipulati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che sono gli unici sui quali possano insorgere aspettative di stabilizzazione per i lavoratori interessati e, quindi non applicabile sotto alcun profilo ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;

La Circolare n. 3 del 19.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente: "Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)", che prendendo atto dell'ordine del giorno del Senato, chiosa: "...alla luce delle considerazioni svolte il Governo ha accolto l'interpretazione che l'art. 36 sia applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni e quindi non applicabile ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione a tempo determinato. L'ordine del giorno, pertanto, ribadisce la tesi interpretativa, in linea con l'art. 4, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che aveva modificato il precedente testo dell'art. 36, della piena ammissibilità del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e dell'obbligo di motivazione di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato...";

Di tale circolare si è preso atto con deliberazione di giunta provinciale n. 103 del 28.03.2008, ad oggetto: "Circolare n. 3 del 19.03.2008 Dipartimento Funzione Pubblica";

Quanto alle possibilità di includere anche la somministrazione di lavoro a tempo determinato tra le tipologie di rapporti di utilizzazione che potrebbero essere stabilizzati, l'art. 3, comma 96 della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), stabilisce che: "Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b)".

Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3, comma 94 legge finanziaria 2008

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

Tuttavia il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008, in base all'art. 25 bis del D.L. 31.12.2007 n. 248, ad oggetto: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito con modificazioni in legge n. 31 del 28.02.2008.

Co.Co.Co.

La legge finanziaria 2008 apre la possibilità di stabilizzare i collaboratori coordinati e continuativi. Il comma 94 dell'articolo 3 impone agli enti locali, come a tutte le pubbliche amministrazioni, di adottare il piano delle stabilizzazioni, da allegare alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale. In tale piano possono essere inseriti i collaboratori coordinati e continuativi che siano in possesso dei requisiti previsti dalla stessa disposizione, requisiti che devono essere posseduti tutti contemporaneamente.

In primo luogo essere utilizzati alla data di entrata in vigore della norma, cioè allo scorso 1° gennaio. Il secondo requisito è dato dalla anzianità triennale minima; essa deve essere maturata nel corso del quinquennio precedente al 28 settembre 2007, data di approvazione della proposta di legge finanziaria da parte del governo, cioè a partire dal 28 settembre 2002.

Questa anzianità, elemento distintivo rispetto alle regole dettate per la stabilizzazione dei lavoratori subordinati a tempo determinato, deve essere maturata esclusivamente presso l'ente che procede alla stabilizzazione. Dalla possibilità di stabilizzazione sono esclusi i collaboratori coordinati e continuativi utilizzati negli uffici di staff degli organi politici, negli enti locali ai sensi dell'articolo 90 del dlgs n. 267/2000, nonché il personale a contratto che ha compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

L'attuale legge finanziaria, quindi, prevederebbe la possibilità di stabilizzare anche i co.co.co. a differenza di quanto disponeva la precedente, la quale si limitava solo a prevedere per i contratti stipulati al di fuori delle disposizioni di legge l'obbligo degli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità di riservare la percentuale del sessanta per cento del totale dei posti programmati nel caso in cui avessero bandito concorsi a tempo determinato.

Si realizzerebbe così un'altra forma di ampliamento, anche perché i co.co.co., pur non potendosi qualificare dipendenti vengono fatti rientrare nella categoria del personale da stabilizzare. Tuttavia i commi della Finanziaria 2008 che disciplinano la stabilizzazione dei soggetti con contratto di collaborazione, si offrono a differenti interpretazioni.

Secondo quanto sostenuto nella Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 5 del 18.04.2008, ad oggetto: "Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)", i requisiti di legge di cui alla lettera b) del comma 94 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, che il legislatore individua per il personale con contratto di collaborazione, non sarebbero requisiti di stabilizzazione, bensì di "prestabilizzazione"; ciò sarebbe giuridicamente dovuto all'inciso "... fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...", dal quale dovrebbe farsi discendere la volontà del legislatore di imporre che detti collaboratori divengano prima dipendenti a termine, attraverso la riserva di cui al comma 560 (valevole per gli Enti Locali), per poi poter accedere, dopo aver maturato un ulteriore triennio di lavoro con contratto di natura subordinata, alla stabilizzazione a tempo indeterminato.

Ciò pare in contrasto col dettato della norma e con quanto sostenuto nella Nota ANCI del 6.03.2008, ad oggetto: "Le disposizioni della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) in materia di personale degli Enti Locali".

L'Ente procederà, anche sulla base delle interpretazioni attualmente disponibili, ad emanare apposito regolamento e uno specifico bando di ricognizione, per il personale con i requisiti di cui alla lettera b) del comma 94 dell'art. 3 della legge n. 244/2007.

*Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3,
comma 94 legge finanziaria 2008
Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL*

Spese di personale 2008

La legge 24.12.2007, n. 244, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata su (G.U. n. 300 del 28.12.2007 - Suppl. Ordinario n. 285), prevede, all'art. 3, comma 120: "All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto»".

Adeguate accesso dall'esterno

L'Ancitel con parere dell'11.03.2008 (Titolo: Stabilizzazioni, Argomenti: Assunzioni, tempo determinato, stabilizzazioni), intervenendo in merito alla riserva, in tema di stabilizzazioni, del 50% dei posti disponibili al concorso pubblico in ossequio al «principio costituzionale del prevalente accesso dall'esterno», afferma: "... le stabilizzazioni costituiscono una procedura speciale e sono dunque al di fuori del computo utile ai fini della determinazione del rapporto del 50%. I percorsi di stabilizzazione, infatti, proprio perché finalizzati all'immissione di personale precario nei ruoli della Pubblica amministrazione, costituiscono una modalità di reclutamento dall'esterno";

PIANO ANNUALE E TRIENNALE

Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, appare evidente come, nelle more dell'emanando Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 418, della Legge 27.12.2006, n. 296, come disposto dalla Finanziaria 2008, è possibile predisporre una, se non completa e definitiva, programmazione per il fabbisogno di personale, ivi compreso il piano straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario della Provincia di Frosinone.

Le Parti prendono atto e concordano con quanto prospettato dal Programma triennale del Fabbisogno di Personale 2007 - 2009 disposto con deliberazione di Giunta Provinciale n. 121 del 17.04.2007, ulteriormente modificata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 177 del 29.05.2007, e con deliberazione di Giunta Provinciale n. 277 del 4.09.2007, e ss. mm. e ii. e con gli atti gestionali conseguenti.

Le Parti prendono atto e concordano che il complessivo piano del fabbisogno del personale 2008-2010 prevederà il completamento delle procedure assunzionali così come previsto dal Programma triennale del Fabbisogno di Personale 2007 - 2009.

Detto piano, anche al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno previsto dalla Corte Costituzionale, contemplerà la previsione di nuovi concorsi pubblici, a partire dal 2008, che rispetteranno la riserva del 20% di cui all'art. 3, comma 106, della Finanziaria 2008, per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato.

Piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario 2008-2010, di cui all'articolo 3,
comma 94 legge finanziaria 2008

Accordo Provincia di Frosinone - Organizzazione Sindacali CGIL-CISL-UIL

La Provincia di Frosinone, anche in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 101, della Finanziaria 2008, procederà, comunque nel rispetto dell'art. 1, comma 557, della Finanziaria 2007, ad un complessivo piano per il graduale passaggio a 24 - 30 ore di tutti i dipendenti a tempo parziale dell'Ente.

[Handwritten signatures and names]
CISL *[Signature]*
CGIL *[Signature]*
UIL *[Signature]*
[Other handwritten signatures and names]